



GABRIELLA BOLETTI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Nro 198475 del rep. Not. N.ro 11924 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE - Organizzazione di Volontariato"

A.B.A.R. ODV

(in seconda convocazione)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio 2019 (duemiladiciannove)

alle ore dieci

In Brescia presso la "Casa per la Salute" in Viale della Stazione n. 51.

Premesso che:

con avviso recapitato agli interessati è stata in questo giorno luogo ed ora indetta "in seconda convocazione" l'Assemblea straordinaria della Associazione Bresciana Artrite Reumatoide O.D.V. con sede in Brescia Piazzale Spedali Civili n. 1,

cod. fisc. n. ro 98064260171,

associazione costituita con atto in data 21 aprile 1995 Nro 46658/9976 di rep. Notaio Graziella Gregorini,

iscritta alla Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale Regionale del Volontariato al N. 2265 - Sezione A) Sociale

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica delle modifiche statutarie già deliberate nell'Assemblea del 14 aprile 2018 ai fini dell'eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore e dell'acquisto della personalità giuridica;
2. Deleghe inerenti e connesse a tal fine;
3. Varie ed eventuali

CIO' PREMESSO

Avanti a me Dott. Gabriella Boletti Notaio residente in Brescia, iscritta nel Collegio Notarile del distretto di Brescia, è presente il Signor:

ROCCO FURFARI nato a Reggio Di Calabria il 5 novembre 1949

cod. fisc.n. ro FRF RCC 49S05 H224D

residente in Brescia Via Zuaboni n. 33

e domiciliato agli effetti del presente presso la sede della Associazione,

cittadino italiano, comparente della cui identità personale sono certa, il quale nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"Associazione Bresciana Artrite Reumatoide ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - in breve A.B.A.R. ODV con sede in Brescia, mi richiede di far constare da questo atto dello svolgimento dell' Assemblea e di quanto essa delibererà.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA 2

IL 23/01/2019

AL N. 2721

SERIE 1T

ESATTI € 0,00

associativo il richiedente Signor Rocco Furfari il quale confermando la mia nomina a segretario constatata e dichiara: che sono presenti in proprio e per deleghe ritenute valide dal Presidente e conservate in atti dell'Associazione Nro 68 (sessantotto) associati,

su Nro 160 (centosessanta)

associati totali iscritti,

come da foglio presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A)

- che sono presenti del Consiglio direttivo i seguenti membri e precisamente:

il Presidente esso stesso Signor Rocco Furfari, i vice Presidenti nelle persone di Abrami Elena e Sandrini Alessandra, il segretario Scarsi Stefania, i consiglieri Cioli Daniela, Frati Franco, Galanti Gianantonio, Pescatori Rosa, Uberti Gabriella, Zampedri Gianluigi, Zecchi Grazia, assente giustificato il tesoriere Riva Maria Rosa;

- che è presente il Collegio dei Revisori nelle persone del Presidente Gurri Vito, Morandi Federica e Sorato Lino componenti;

- che è presente pure il responsabile scientifico Dott. Roberto Gorla;

- che quindi l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea del 18 gennaio 2018 delle ore 23,45 e può validamente deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno e del quale viene data lettura.

Il Presidente illustra i motivi per cui si rende necessario procedere ad una revisione e ratifica delle modifiche statutarie già deliberate nell'Assemblea del 14 aprile 2018, in particolare fa presente:

- che con decreto D.LG. 3 luglio 2017 Nro 117, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016 N. 106, è entrato in vigore il 3 agosto 2017 il codice del terzo settore, corretto ed integrato inseguito con DLgs 3 agosto 2018 n. 105 e circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

- che l'Associazione qui riunita, essendo una Organizzazione di Volontariato cosiddetta ODV, ha uno scopo compatibile con detta riforma;

- che tali disposizioni di legge consentono di adeguare gli statuti delle Associazioni alle nuove Norme del terzo settore nel termine di ventiquattro mesi;

- che le Assemblee volte ad adeguare gli statuti possono validamente deliberare con le maggioranze richieste per le Assemblee ordinarie;

- che l'Associazione già con l'Assemblea del 14 aprile 2018 ha deliberato le correzioni allo Statuto, ma che ai fini di un eventuale futura iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore e dell'acquisto della personalità

giuridica è necessario l'atto pubblico Notarile;

- che l'Associazione ha tutte le caratteristiche e gli elementi per poter acquisire la personalità giuridica ed iscriversi nel Registro Unico nazionale del terzo settore non appena istituito;

- che all'uopo il Consiglio Direttivo ha predisposto una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018 nella quale si evidenzia la sussistenza di un patrimonio in denaro di Euro 645.304,37 (seicentoquarantacinquemilatrecentoquattro virgola trentasette)

dato necessario per l'acquisto della personalità giuridica, situazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B);

- che pertanto l'Associazione ha un patrimonio minimo non inferiore a Euro 15.000,00 come previsto dall'articolo 22 comma 4 del decreto Legislativo 117/2017 e maggiore di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero), patrimonio richiesto per l'acquisto della personalità Giuridica in ambito Regione Lombardia ai sensi del DGR n. VII/7295 dell'11 dicembre 2001, e che detto patrimonio non è costituito da beni diversi dal denaro e pertanto non è necessaria la predisposizione di alcuna relazione giurata del medesimo.

Pertanto l'Associazione adotterà successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore l'acronimo "ETS" per ora non spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione si doterà dell'acronimo "ETS".

Il Presidente illustra i punti fondamentali dello Statuto già esposti nell'assemblea del 14 aprile 2018.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il responsabile scientifico confermano ed approvano tutto quanto esposto dal Presidente.

L'Assemblea, dopo breve discussione con singole separate decisioni, punto per punto,

DELIBERA

- di procedere alla ratifica delle modifiche statutarie già deliberate nell'Assemblea del 14 aprile 2018 ai fini dell'eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore e dell'acquisto della personalità giuridica, statuto che viene allegato al predetto Verbale sotto la lettera C), previa sottoscrizione del Comparsente e di me Notaio;

- di adottare automaticamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo "ETS", nei rapporti con i terzi, negli atti, nelle corrispondenze e nelle comunicazioni al pubblico;

- di dare mandato al Presidente Rocco Furfari e ai vice Presidenti Abrami Elena e Sandrini Alessandra in via tra loro disgiunta, per compiere tutte le pratiche inerenti e conseguenti per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore dell'Associazione non appena istituito ed a richiedere la personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore undici e quaranta minuti.

Agli effetti fiscali si fa presente che detta Assemblea è esente da imposta di registro ai sensi art. 82 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 26 del Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 205.

E richiesto io notaio ho pubblicato il presente atto con tre allegati

mediante lettura da me datane alla Parte comparente che lo ha dichiarato conforme a verità e volontà ed indi si è qui con me Notaio in fine firmata e così pure a margine dell'altro foglio e sugli allegati A) B) C),
essendo le ore undici e quarantacinque.

Scritto in parte da personale di mia fiducia con mezzo meccanico a nastro indelebile e sotto la mia direzione e in parte da me Notaio per sette pagine e diciassette righe sino a qui di due fogli.

F.to ROCCO FURFARI

F.to DR. GABRIELLA BOLETTI NOTAIO IN BRESCIA SIGILLO

Allegato C) al N.ro 198475/11924 di rep.

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE - ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "A.B.A.R. - ODV"

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L' Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS) Piazzale Spedali Civili n. 1.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione "ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via prevalente a favore di terzi attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente arti-

colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione che esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia si prefigge di:

- prestare assistenza sociale e socio-sanitaria in tutte le sue forme, anche quelle innovative a favore dei malati di artrite reumatoide, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;
- riunire tutti i malati di artrite reumatoide, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche e, tutti coloro che intendono contribuire alla lotta contro queste malattie;
- sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di potenziare l'attività preventiva curativa e riabilitativa in campo immunoreumatologico;
- promuovere iniziative di informazione alla pubblica opinione sulle complicazioni invalidanti della artrite reumatoide e sulle esigenze dei malati;
- acquisire all'associazione i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'associazione stessa

Per il raggiungimento delle proprie finalità, a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- svolgere ogni attività di sostegno alle persone affette da malattie croniche;
- la promozione e sensibilizzazione pubblica sui diritti e gli interessi delle medesime persone a partecipare alle attività sociali e a sviluppare la cultura della donazione volontaria all'accoglienza e della solidarietà;
- organizzare e gestire attività complementari alle cure mediche in favore degli Associati affetti da malattie reumatiche tra cui:
 - o AFA (Attività fisica Adatta) di gruppo o individuale muscolare individuale;
 - o Corsi di TaiChi, Riabilitazione motoria in piscina, Corsi di Ballo, Yoga;
 - o Organizzare e gestire attività fisica all'aperto, camminate di gruppo, Attività di aggregazione;
 - o Organizzare e gestire il Counseling ed incontri individuali di ascolto empatico motivazionale;
 - o Organizzare e gestire Gruppi di auto mutuo aiuto con e senza supporto dello Psicologo;
- promuovere iniziative di informazione alla pubblica opinione sulle complicazioni invalidanti delle malattie reumatiche e sulle esigenze dei malati;
- promuovere attività di educazione sanitaria finalizzate

a prevenire e migliorare il benessere e gli stili di vita, anche in collaborazione con altri centri e organismi istituzionali;

- fornire assistenza qualificata ai soci che necessitano di presentare la pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile, anche attraverso un accordo con Associazioni che svolgono queste attività.

- la gestione del sito internet WWW.ABARBRESCIA .ORG;

- la pubblicazione di opuscolo informativi sulle patologie reumatiche;

- l'erogazione borse di studio a giovani medici per la formazione specialistica universitaria e l'attività di ricerca per le ricadute positive che queste potranno avere, in futuro, sulle persone affette da patologie reumatiche;

- la gestione di un gruppo, su piattaforma social per diffondere la conoscenza della Fibromialgia, patologia cronica sempre più presente nel mondo femminile;

- la partecipazione a tavoli istituzionali, in collaborazione con altre associazioni, per la difesa dei diritti dei malati ed il mantenimento dei LEA.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si

intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, espulsione per morosità e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota

associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo

sono espulsi con delibera immediatamente esecutiva e non appellabile del Consiglio stesso.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso di convocazione, comunicato a tutti i soci iscritti nel Registro degli Associati, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

ART. 12. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-

monio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario, e il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano per età. Qualora anche il Vicepresidente più anziano sia impedito, lo sostituisce il secondo Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno de-

terminato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente più anziano per età e, qualora anche il Vicepresidente più anziano sia impedito, il secondo Vicepresidente, ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo con la convocazione dell'Assemblea.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - I Vicepresidenti del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente più anziano per età sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Qualora anche il Vicepresidente più anziano sia impedito, lo sostituisce il secondo Vicepresidente.

Il solo intervento, nei modi e nei termini sopra previsti, del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscri-

vendone i relativi verbali. Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 18 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 3297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;

- entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del d.lgs. 117/17.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associa-

zione a spese del richiedente.

ART. 21 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori

L'associazione tiene:

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 24 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria,

che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità.

ART. 25 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

F.to ROCCO FURFARI

F.to DR. GABRIELLA BOLETTI NOTAIO IN BRESCIA SIGILLO